



Il Ministro dell'Interno

- V I S T A la legge 1° aprile 1981, n° 121, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare l'articolo 30 - secondo comma - che demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno la determinazione delle caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;
- V I S T O il proprio decreto del 1° gennaio 1948 - Regolamento sulla uniforme degli appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. e successive aggiunte e varianti;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987 n° 240 sul nuovo ordinamento della Banda Musicale della Polizia di Stato;
- V I S T I i decreti del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1982 n° 335, n° 337, n° 338 concernenti rispettivamente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, del personale che espleta attività tecnico scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- V I S T O il proprio decreto in data 5 luglio 1985 n° 559/A/I/753-M-1-2575 che stabilisce i distintivi di qualifica delle divise del personale della Polizia di Stato;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n° 782 concernente l'approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S.;
- V I S T O il proprio decreto in data 17 aprile 1987 n° 559/LEG/208 .018.1/S.32 riguardante le caratteristiche delle divise del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- V I S T O il proprio decreto in data 26 maggio 1989 n° 559/A/I/MASS.



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

UNIF.109/971 concernente la tuta uniforme invernale e la divisa per servizi di ordine pubblico per il personale della Polizia di Stato;

V I S T O il proprio decreto n° 333-A/9816.A(2) del 5 giugno 1990 riguardante i criteri per la concessione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato per anzianità di servizio, per merito di servizio e all'atto del collocamento a riposo;

V I S T O il proprio decreto del 20 giugno 1991 concernente le caratteristiche dei distintivi di qualifica delle divise degli appartenenti alla Banda Musicale;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al proprio decreto del 31 ottobre 1985 n° 559/A/I/753-M-1/4142 che, in attuazione dell'articolo 30 - secondo comma - della legge 1° aprile 1981 n° 121, aveva stabilito le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO

Le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono stabiliti dalle nuove norme contenute negli uniti articoli e tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19.2.1992

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Interno

- 1 -

TITOLO I

TIPI E MODALITA'

D'USO DELLE DIVISE



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

ART. 1

(la divisa)

1. La divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato è costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. La divisa è:
 - ordinaria con le caratteristiche per gli specifici servizi;
 - da cerimonia;
 - storica;secondo le modalità d'uso previste dal presente decreto.
3. La divisa è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 3 -

ART. 2

(acquisto, fornitura e rinnovo della divisa
nonché di effetti di vestiario per
l'espletamento di particolari servizi)

1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed agli Allievi degli Istituti di Istruzione, nonché degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi.
2. Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono provvisti di libretto sul quale, a cura dei competenti organi, vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonché i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo.
3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma precedente, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per causa di servizio.
4. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito.
5. All'atto della cessazione del servizio, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti a versare all'Amministrazione la divisa, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti la divisa, che sono stati loro assegnati.



Il Ministro dell'Interno

- 4 -

ART. 3

(uso della divisa - prescrizioni, facoltà, esenzioni)

1. Il personale appartenente alla Polizia di Stato, durante il servizio di istituto, è tenuto ad indossare la divisa secondo le modalità previste dal presente decreto.
2. I funzionari della Polizia di Stato, ai quali sono attribuite le funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza, non sono tenuti all'obbligo di cui al comma precedente.
3. Non indossa la divisa il funzionario preposto al servizio di ordine pubblico di cui all'art. 23 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
4. Può essere autorizzato, a svolgere servizio d'istituto non in divisa:
 - a) il personale adibito a servizi di carattere investigativo e di altra specie che non possono essere espletati in divisa;
 - b) il personale adibito ai servizi logistici, tecnici, scientifici e professionali, per incarichi che non possono essere espletati in divisa.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 5 -

ART. 4

(modalità d'uso della divisa)

1. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato indossa la divisa ordinaria descritta nelle tabelle 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 e 9.
2. Per ciascuna attività, compresa quella degli Istituti di Istruzione, viene indossata la divisa di specie prevista dalle corrispondenti tabelle.
3. La divisa da cerimonia di cui alle tabelle 39 - 39 bis - 40 - 40 bis - 41 - 41/a, 41/b, 41/c, viene indossata nelle circostanze in cui è previsto l'uso dell'abito e dell'uniforme da cerimonia.
4. Al personale della Banda Musicale della Polizia di Stato e del Reparto a Cavallo è, altresì, assegnata la divisa storica di cui alle tabelle 10 e 17. Tale divisa viene indossata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, della festa della Polizia e nelle altre manifestazioni celebrative - a carattere militare o civile - alle quali partecipino altre Reparti o Bande in uniforme storica. Viene indossata, altresì, in ogni altra circostanza a seguito di specifica disposizione del Direttore Centrale per gli Affari Generali.
5. Il cambio stagionale della divisa è disposto, per tutti gli Uffici, Reparti ed Enti della Provincia, dal Questore in concomitanza delle istruzioni in materia emanate per il proprio personale dai Comandi Militari competenti per territorio.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 6 -

ART. 5

(autorizzazioni)

1. I dirigenti degli Uffici, dei Reparti e degli Enti della Polizia di Stato, sono facultati a concedere le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 4.
2. I Direttori Centrali competenti - su direttive del Capo della Polizia - concedono le predette autorizzazioni al personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 7 -

ART. 6

(cura della divisa)

1. L'appartenente alla Polizia di Stato deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro.
2. E' fatto divieto di:
 - a) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;
 - b) applicare sulla divisa distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione. Qualora autorizzati devono essere conformi ed applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e qualora non prevista, quella per le Forze Armate;
 - c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
 - d) derogare alle modalità d'uso delle divise previste dal presente decreto.
3. Quando non si indossa la divisa non si possono portare effetti o altri oggetti costituenti parte della stessa.



Il Ministro dell'Interno

- 8 -

ART. 7

(vigilanza e sanzioni)

1. I superiori sono tenuti, a norma del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e successive modificazioni.

./.



Il Ministro dell'Interno

- 9 -

ART. 8

(risarcimenti)

1. L'Amministrazione risarcisce, secondo la normativa in materia, il danno al vestiario ed agli oggetti personali del dipendente, determinato da dimostrati e diretti motivi di servizio.



Il Ministro dell'Interno

- 10 -

TITOLO II

CARATTERISTICHE DELLE DIVISE

DEGLI APPARTENENTI

ALLA POLIZIA DI STATO



Il Ministro dell'Interno

- 11 -

ART. 9

(divisa di prescrizione)

1. Le caratteristiche delle divise nonché le caratteristiche degli oggetti particolari di vestiario e di equipaggiamento, sono descritte nelle tabelle allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.



Il Ministro dell'Interno

- 12 -

ART. 10

(integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento)

1. Per particolari esigenze di carattere climatico-ambientali, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, può autorizzare l'assegnazione e l'uso di capi di vestiario e di equipaggiamento al personale appartenente a Reparti, Uffici ed Enti, diversi da quelli per i quali ne sono stati prescritti l'assegnazione e l'uso ordinario.



Il Ministro dell'Interno

- 13 -

TITOLO III

NORME FINALI



Il Ministro dell'Interno

- 14 -

ART. 11

(preavviso e periodo di transizione)

1. Le innovazioni dei capi di vestiario previste dal presente decreto dovranno essere precedute da un periodo di preavviso e seguite da un periodo di transizione tali da consentire l'esaurimento, con la più rigorosa gradualità, dei capi sostituiti.



Il Ministro dell'Interno

- 15 -

ART. 12

(rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto e da altre disposizioni concernenti la Polizia di Stato, si rinvia alla normativa vigente per le Forze Armate, per quanto inerente i servizi di parata e di onore.



Il Ministro dell'Interno

- 16 -

ART. 13

(abrogazione)

1. Il decreto ministeriale del 31 ottobre 1985 n. 559/A/I/753-M-4142, il decreto ministeriale del 17 aprile 1987 n. 559/LEG/208.018 .1/S.32, il decreto ministeriale del 26 maggio 1989 n. 559/A/I /MASS.UNIF.109/971 ed il decreto ministeriale del 20 giugno 1991 sono abrogati.